

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE
DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, ED
AUSILI FINANZIARI E PER
L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI
ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE**

- INDICE -

CAPO PRIMO - CRITERI GENERALI

Art. 1

Art. 2

Art. 3

Art. 4

Art. 5

Art. 6

CAPO SECONDO - CONDIZIONI E MODALITA' DI EROGAZIONE

Art. 7

Art. 8

CAPO TERZO - ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE DEI DETENUTI

Art. 9

CAPO QUARTO - NORME GENERALI ED ESPLICATIVE

Art. 10

Art. 11

CAPO QUINTO - ORGANIZZAZIONE CONGIUNTA

Art. 12

CAPO SESTO - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 13

Art. 14

CAPO PRIMO - CRITERI GENERALI

ART. 1

1. In attuazione delle disposizioni dello Statuto di questo Comune il presente Regolamento disciplina gli obiettivi, i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, ai sensi dell' art. 12 della legge 7 agosto 1990, n.241. Ai soli fini del presente regolamento:

- a) per “**concessioni di sovvenzioni**” si intende il finanziamento totale o parziale, con interesse agevolato o fondo perduto, di iniziative finalizzate a scopi altamente sociali, di ricerca ecc.. aventi rilevante entità;
- b) per “**concessioni di contributi**” si intende la corresponsione di somme a fondo perduto per attività finalizzate al raggiungimento di scopi sociali, culturali, sportivi, ecc.;
- c) per “**concessioni di sussidi ed ausili finanziari**” si intende la erogazione di adeguati interventi di carattere economico tendenti a concorrere alla rimozione delle cause ostative al libero sviluppo della personalità del cittadino così come enunciato dall'art.38 della Costituzione. In particolare si intende:
 - per “**sussidio**” un intervento atto a concorrere, in via generale, al superamento dello stato di indigenza della famiglia o della persona;
 - per “**ausilio finanziario**” un intervento atto a concorrere al superamento di un particolare stato di difficoltà della famiglia o della persona dovuto a cause straordinarie ed ha sempre carattere straordinario;
 - per “**attribuzione di vantaggi economici**” si intende la fruizione di un bene di priorità dell'Ente o della fornitura di un servizio (trasporti, ecc.) senza corrispettivo. Sono da ricomprendere in questa voce tutte le collaborazioni ed i patrocini senza concessioni in denaro.

La Giunta comunale, per le finalità di cui al comma 1, interviene pianificando annualmente, per altri settori di intervento, l'attribuzione di benefici economici a favore di progetti e fattispecie rientranti nei fini istituzionali del Comune.

A mero titolo esemplificativo sono riconducibili nelle facoltà istituzionale dell'Ente:

- a) le attività culturali ed educative, la tutela della natura e dell'ambiente umano;
- b) le ricorrenze civili, religiose ecc;
- c) le attività sportive e ricreative, la promozione delle aggregazioni sociali e giovanili;
- d) la promozione delle attività economiche e commerciali;
- e) le attività umanitarie e socio-assistenziali, di recupero del disagio giovanile.

ART.2

1. Al fine di dare attuazione ai principi di promozione di attività educative e culturali di cui all'art.49 del D.P.R. 27 luglio 1977, n.616, l'Amministrazione Comunale assegna contributi a Comitati, Enti, Associazioni, Istituti, Scuole, Fondazioni, Gruppi e Singoli soggetti che operano nell'ambito comunale, anche se non esclusivamente, per la promozione di attività di rilevante interesse educativo, sportivo, culturale e ricreativo.

2. L'Amministrazione Comunale assegna, altresì, contributi, sussidi ed ausili finanziari a favore di cittadini residenti da almeno sei mesi nel territorio comunale che non abbiano, per mancanza o esiguità di reddito, la possibilità di assicurare a se stessi ed ai propri congiunti il soddisfacimento delle primarie esigenze di vita o che vengano a trovarsi in condizioni e circostanze di assoluto e sopravvenuto bisogno da documentarsi circo stanzialmente, senza tetto, tossicodipendenti, portatori di handicap, cittadini o nuclei familiare in particolari condizioni di disagio fisico ed economico.

ART .3

1. Le concessioni di cui al precedente art.2 sono erogate, a decorrere dalla data di presentazione della domanda da parte degli interessati, indirizzata al Sindaco e/o all'assessore o delegato al ramo. Nelle attività di sostegno economico il Comune opera come segue:

a) il servizio politiche sociali nell'ambito delle attività di programmazione, segnala la propria necessità sulla base dei report degli anni precedenti o delle richieste proveniente da bandi; A seguito della predisposizione del PEG, la concessione di specifici contributi se già prevista viene direttamente riconosciuta dal Responsabile del Servizio competente.

b) In assenza di programmazione contabile o PEG, la G.C. individua delle priorità di intervento ed assegna un budget ai settori interessati.

2. Le domande degli interessati dovranno essere prodotte in carta semplice (o su modello predisposto dall'amministrazione) e dovranno contenere le esatte generalità del richiedente, il tipo di concessione richiesta, le notizie e le informazioni utili ai fini di una corretta valutazione della richiesta da parte degli uffici competenti.

3. Per le Associazioni ed Enti Privati, oltre a quanto previsto nel precedente comma, la domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante e dovrà essere, accompagnata da una copia autentica dello Statuto dal quale dovranno evincersi gli scopi ed i fini associativi. In sede di ulteriore richiesta si potrà fare riferimento alla documentazione già in possesso dell'amministrazione.

ART .4

1. I benefici economici di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 a favore dei soggetti indicati nel primo comma dell' art. 2 sono erogati sulla base di programmi e di iniziative di interesse pubblico ricordati con eventuali attività comunali.

2. I soggetti beneficiari di cui al comma precedente sono obbligati a trasmettere al Comune entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno una relazione descrittiva sulle attività realizzate nell'arco di un anno indicando le risorse finanziarie impiegate e specificando gli obiettivi raggiunti anche attraverso recensioni, inviti, locandine, pubblicazioni ed altro materiale prodotto.

3. Fermo restando l'autonomia decisionale ed operativa dei destinatari dei benefici economici di cui al presente articolo, è in facoltà del Comune esprimere rilievi e suggerimenti sui programmi che s'intendono attuare, per un migliore proseguimento degli obiettivi finali.

4. Nei provvedimenti emessi dal Servizio competente, sarà specificato la natura e l'entità dell'intervento del Comune per l'attuazione degli obiettivi di interesse generale da parte dei predetti soggetti beneficiari.

5. Il rendiconto dei benefici accordati dovrà essere presentato al termine dell'attività. In mancanza del rendiconto, il Comune farà valere il diritto di rivalsa.

ART .5

1. Le domande pervenute saranno oggetto di esame e valutazione da parte dei competenti uffici comunali, che, attraverso indagini approfondite, dovranno esprimere per iscritto un parere motivato sulle richieste avanzate qualora nell'ambito delle fattispecie di cui all'art. 3, comma 1, lett.b).

ART .6

1. Contestualmente all' accoglimento totale o parziale della richiesta o al suo rigetto da parte dell'ufficio dovrà essere comunicato l'esito delle decisioni agli interessati.

CAPO SECONDO - CONDIZIONI E MODALITA' DI EROGAZIONE

ART.7

In particolare, si stabilisce che:

1. A favore delle scuole statali operanti sul territorio comunale potrà essere elargito un contributo nella misura massima di € 2.500,00 per l'organizzazione di mostre o l'organizzazione e partecipazione a manifestazioni folkloristiche, culturali e sportive
2. A favore di compagnie teatrali, promotrici ed organizzatrici di spettacoli teatrali, può essere elargito un contributo massimo di € 1.500,00.
3. A favore di compagnie artistiche, che organizzeranno manifestazioni in occasioni particolari. può essere riconosciuto un contributo massimo di €1.500,00 o € 2.500,00 per compagnie, associazioni presenti sul territorio.

I contributi di cui ai precedenti commi 1, 2, e 3 del presente articolo saranno elargiti dopo l'avvenuta esecuzione degli spettacoli, come da attestazione da parte del dipendente Corpo dei Vigili Urbani, su proposta del Sindaco o dell'assessore al ramo.

4. A favore dei Comitati dei festeggiamenti in onore dei Santi Patroni (S. Simeone e S. Maurizio) del paese o in occasione di altre manifestazioni può essere elargito un contributo massimo, a favore di ciascun Comitato, di € 1.500,00. I contributi di cui al comma 4 del presente articolo saranno elargiti ad avvenuto festeggiamento, come da attestazione da parte del dipendente Corpo dei Vigili Urbani, su proposta del Sindaco o dell'assessore al ramo.

ART.8

1. Per la concessione dei contributi di cui al comma 2 dell' art.2, del presente Regolamento, si individuano di seguito i soggetti destinatari nonché il limite massimo dell'importo concedibile:
A) Nuclei familiari indigenti, fino ad un massimo di € 1.000,00 Per nucleo familiare, si intende la famiglia anagrafica così come disposto dall'art.4 del D.P.R. 223/89 e cioè l'insieme delle persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità adozione, tutela o di affettività avendo dimora abituale nella stessa abitazione.

Per accedere al contributo, non bisogna possedere un reddito complessivo del nucleo familiare ai fini ISEE superiore a € 3.000,00.

Le domande dovranno essere presentate al protocollo generale entro il 30 Settembre ogni anno, essendo in ogni caso il contributo elargito una sola volta

Coloro che dichiarano ISEE pari a Zero, dovranno dichiarare in che modo provvedono al loro sostentamento mediante autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000.

Tutte le dichiarazioni comprese queste ultime saranno oggetto di verifica da parte dell'Ufficio Politiche Sociali di concerto con l'Ufficio Tributi, l'U.T.C. e il Comando VV.UU. Per i nuclei

familiari di MADRI NUBILI o PADRI CELIBI sempre che abbiano riconosciuto il figlio naturale con figli minorenni, il limite massimo dell'importo concedibile è elevato a € 1.500,00.

B) Al familiare che assiste i propri cari che si recano fuori regione per sottoporsi a trapianti di organi o a cure particolari fino ad un massimo di € 1.500,00. Per accedere al contributo il reddito ISEE del nucleo familiare non deve essere superiore a € 12.000,00. Il contributo sarà concesso a presentazione di regolare documentazione giustificativa delle spese sostenute (quali vitto, alloggio, viaggi) e sarà stabilito una tantum dalla Giunta Comunale.

Il contributo sarà erogato previa acquisizione di apposita dichiarazione con la quale il beneficiario dichiara di non aver ricevuto analogo contributo dall'ASL di competenza o altro Ente Pubblico; Casi particolari saranno affrontati dalla Giunta Comunale la quale stabilirà importi e modalità di concessione dei contributi.

I controlli relativi alle dichiarazioni ISEE saranno effettuati con i criteri di cui al punto "A".

C) Nuclei familiari nei quali vi siano minori bisognosi di latte artificiale, per i primi sei mesi di vita. Per accedere al contributo, bisogna possedere un reddito complessivo del nucleo familiare ai fini ISEE non superiore a € 3.000,00.

Coloro che dichiarano ISEE pari a Zero, dovranno dichiarare in che modo provvedono al loro sostentamento mediante autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000. Tutte le dichiarazioni comprese queste ultime saranno oggetto di verifica da parte dell'Ufficio Politiche Sociali di concerto con l'Ufficio Tributi, l'U.T.C. e il Comando VV.UU.

D) Per i minori ricoverati in Istituti a seguito di decreto del Tribunale per i Minorenni, il Comune provvederà al pagamento della retta mensile fino al compimento della maggiore età, salvo accertare se le condizioni economiche della famiglia sono tali da consentire di partecipare parzialmente o totalmente alla spesa.

E) Per i portatori di handicap, finché l'ASL ne autorizza il trattamento riabilitativo ed entro le disponibilità ordinarie del bilancio, per il trasporto presso i centri di riabilitazione, il Comune concederà un contributo mensile, computato in base alla distanza chilometrica da percorrere da Frattaminore al Centro Riabilitativo e viceversa ed al numero di terapie effettuate.

Per accedere al contributo, gli interessati dovranno presentare all'ufficio preposto, opposta richiesta allegando un reddito complessivo del nucleo familiare ai fini ISEE non superiore a € 10.000,00. sempre che non abbiano ricevuto analogo contributo dall'ASL di competenza o altro Ente Pubblico. L'entità del contributo verrà calcolata secondo la sotto elencata tabella che tiene conto della dislocazione dei principali centri riabilitativi frequentati calcolata per l'intero viaggio andata e ritorno:

DISTANZA DEL VIAGGIO CONTRIBUTO

DA KM 0 A KM 25 € 3.50

DA KM 26 A KM 50 € 7.00

DA KM 51 IN POI € 10.00

CAPO TERZO - ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE DEI DETENUTI

ART. 9

1. Per l'assistenza alle famiglie dei detenuti, che debbano espriare una pena non inferiore a mesi 6, il contributo sarà concesso nella misura minima di € 50,00=, aumentata di € 25,00 per ogni figlio minore a carico, fino ad un massimo di € 200,00. Tale contributo sarà concesso per tutta la durata della pena e dopo la scarcerazione per il periodo di mesi 6.

A corredo dell'istanza, oltre al certificato di detenzione, l'interessato dovrà presentare idonea documentazione al fine di stabilire lo stato di bisogno. Il reddito familiare viene stabilito in €.3.000.00. Coloro che dichiarano ISEE pari a ZERO saranno soggetti ad accertamenti così come previsto dall'art.8 lettera C) del presente regolamento.

Qualora la pena da espiare siano pari o superiore a sei mesi, il contributo è erogato, a decorrere dalla data di presentazione della domanda da parte degli interessati.

CAPO QUARTO - NORME GENERALI ED ESPLICATIVE

ART .10

1. E' fatto assoluto divieto di concedere sovvenzioni sotto qualsiasi forma se non hanno ad oggetto attività ed iniziative espressamente contemplate dalla legge e dal presente regolamento.

2. Le iniziative ed attività sovvenzionabili devono attenere ad interessi che non esulino dal territorio comunale e non invadono interessi anche locali, riservati per legge allo Stato e ad altri Enti Pubblici.

3. Il materiale informativo e pubblicitario relativo a qualsiasi iniziativa o manifestazione ammessa a contributo comunale deve portare la seguente dicitura:

"CON IL CONTRIBUTO DEL COMUNE DI FRATTAMINORE" .

ART.11

1. I contributi economici così come determinati dal presente Regolamento sono da intendersi come limite massimo.

2. E' facoltà del Responsabile, su proposta dell'ufficio erogare contributi con corrispettivo in misura superiore, qualora la manifestazione in questione, si rivela di maggiore interesse educativo, sportivo, culturale e ricreativo.

CAPO QUINTO - ORGANIZZAZIONE CONGIUNTA

ART.12

1. In occasione di manifestazioni ricorrenti, il Comune ha facoltà di inserire nella propria programmazione degli eventi, specifiche manifestazioni sportive, storico culturale, per le quali sia formulata richiesta entro il 30 settembre dell'anno precedente. Il sostegno si esplica con la partecipazione economica ed organizzativa alla realizzazione dell'iniziativa con una o più modalità:

- la concessione di un contributo in denaro;
- l'assunzione diretta di alcune spese;
- la messa a disposizione gratuita o agevolata di strutture e impianti comunali;
- la fornitura di servizi.

2. I soggetti indicati all'art.2 c.1 possono richiedere al Comune una partecipazione straordinaria per l'organizzazione di manifestazioni che abbiano il carattere dell'eccezionalità e dell'occasionalità, non programmabili preventivamente secondo le modalità indicate dal comma precedente.

L'agevolazione è resa con le modalità di cui al comma precedente.

CAPO SESTO - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART.13

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme di legge e dei Regolamenti che disciplinano l'attività del Comune.

ART.14

1. Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui è divenuta esecutiva la deliberazione della sua adozione.

